

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1750

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PELLITTERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1995

Disposizioni a favore dei giovani impegnati nei progetti
di utilità collettiva di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione in alcune regioni del Sud dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che disponeva il finanziamento dei progetti di utilità collettiva, ha comportato la costituzione di un vero e proprio precariato di Stato.

Infatti, probabilmente per venire incontro alle esigenze assistenziali dei giovani, la Regione siciliana, per portare un esempio, ha provveduto con diverse leggi (21 settembre, n. 36; 15 maggio 1991, n. 27; 1° settembre 1993, n. 25) a definire il quadro normativo, a prevedere incentivi, vincoli, aumenti dell'indennità minima giornaliera, riserve e proroga dell'attività dei cosiddetti «articolisti».

Ne consegue che circa 40.000 giovani «articolisti», per non perdere, stando sempre alla legislazione siciliana, il vantaggio teorico della riserva del 50 per cento dei posti nei concorsi pubblici e nei corsi di formazione professionale, sono stati costretti ad

uno status di ineluttabile precarietà: sottopagati, licenziabili, consegnati alla ineffabile generosità di una politica assistenziale e clientelare.

La soluzione che col presente disegno di legge si prospetta non è politicamente di tipo assistenziale, ma dà ragione alle legittime aspirazioni dei giovani «articolisti», i quali, stante il costante rapporto di lavoro con l'Ente finanziatore dei progetti, che è un organo dello Stato, non possono risultare penalizzati per aver prestato la propria opera in progetti di utilità collettiva.

La presente legge si propone, infatti, di assicurare agli «articolisti»:

- a) il rilascio di un attestato di qualifica;
- b) l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato in caso di partecipazione a concorsi pubblici;
- c) l'attribuzione di contribuzione figurativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai giovani impegnati, o già impegnati, nei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, gestiti e finanziati dalle regioni, viene rilasciato un attestato di qualifica contenente l'indicazione della partecipazione ai progetti e dell'esperienza professionale acquisita.

2. L'attestato di cui al comma 1 è valido ad ogni effetto di legge e, ai fini della formazione delle graduatorie delle liste di collocamento e dei concorsi pubblici, viene valutato come segue:

a) punti 0,10 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni per la copertura di posti assimilabili al servizio ed alle competenze professionali risultanti dall'attestato;

b) punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni per la copertura di posti non assimilabili al servizio ed alle competenze risultanti dall'attestato.

Art. 2.

1. Per il periodo in cui i giovani sono stati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e in rapporto all'indennità effettivamente percepita nell'espletamento di tale servizio, è riconosciuta, limitatamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione, una contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

